FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0094/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0056/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.:

Amedeo Citarella - Presidente
Monica Coscia - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli - Componente
Francesco Ranieri - Componente
Angelo Venturini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4132/1206pf25-26/GC/PN/fm del 24 agosto 2026, depositato il 26 agosto 2026, nei confronti della sig.ra Erika Maran e della società Vicenza Women's Footbal Club SSDARL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 26 agosto 2026, a mezzo pec, la Procura federale deferiva a questo Tribunale:
- la **sig.ra Erika Maran**, all'epoca dei fatti presidente munito dei poteri di rappresentanza della società Vicenza Women's Footbal Club SSDARL, per rispondere della violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27.3.2025, Requisiti Sportivi e Organizzativi, punto 4), n. 2), lettera f) per non avere la società Vicenza Women's Footbal Club SSDARL rispettato l'impegno, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta omissiva, di depositare entro il termine perentorio del 1^ ottobre 2025, l'attestazione del Settore Tecnico relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato per ciascuna delle altre categorie giovanili.
In particolare la società Vicenza Women's Footbal Club SSDARL non ha tesserato l'allenatore dell'Under 12 né ha un allenatore per ciascuna delle altre categorie giovanili;
- la **società Vicenza Women's Footbal Club SSDARL**, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Erika Maran, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

L'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare, iscritto in data 14 maggio 2026 e rubricato al n. 1206 pf 25-26, trae origine dalla Segnalazione della Divisione Serie B Femminile in ordine al mancato adempimento della società SSD Vicenza Women's SSDARL di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale N° 223/A del 27/03/2025.

La documentazione acquisita agli atti del procedimento che hanno assunto particolare valenza probatoria sono: la Segnalazione della Divisione Serie B Femminile del 21.4.2026; il Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27.3.2025; il Foglio censimento della società Vicenza Women's Footbal Club SSDARL per la stagione sportiva 2025 – 2026.

In data 21 luglio 2026, veniva notificata la comunicazione di conclusioni indagini.

La fase predibattimentale

All'esito della notifica del deferimento, in data 26 agosto 2026, il Presidente del Tribunale Federale fissava la trattazione del procedimento per il giorno 29 settembre 2026.

In tale occasione, il Tribunale, esaminata l'istanza di rinvio presentata dalla difesa della sig.ra Maran, impossibilitata a presenziare per motivi sanitari, sulla non opposizione della Procura Federale, ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, rinviava all'udienza del 27 ottobre 2026, con sospensione dei termini ex art. 38, c. 5, lett. d) CGS CONI e con salvezza dei diritti di prima udienza.

In data 22 ottobre 2026, perveniva rinuncia al mandato del difensore della sig.ra Erika Maran e contestualmente la stessa

depositava memorie difensive personalmente, unitamente ai relativi allegati.

Il dibattimento

All'udienza del 27 ottobre 2026, tenutasi in modalità di videoconferenza, mediante collegamento da remoto, è comparso l'avv. Nicola Pagnotta, in rappresentanza della Procura Federale. E' altresì comparsa personalmente la sig.ra Erika Maran.

La Procura Federale, riportandosi agli atti, concludeva per l'affermazione della responsabilità di Erika Maran e della società Vicenza Women's Footbal Club SSDARL e per l'irrogazione della sanzione rispettivamente di mesi 3 (tre) di inibizione ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

La sig.ra Erika Maran riportandosi alle memorie difensive ed ai motivi posti a fondamento della propria difesa, ne chiedeva l'accoglimento.

La decisione

Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità della sig.ra Erika Maran all'epoca dei fatti Presidente munito dei poteri di rappresentanza della società Vicenza Women's Footbal Club SSDARL, giacché le violazioni contestate risultano fondate, in quanto documentalmente provata.

Risulta integrata dagli atti del procedimento la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e di conseguenza, in virtù del rapporto di immedesimazione organica della società la violazione dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

In particolare, la segnalazione della Divisione Serie B Femminile presso la CO.Vi.So.F., è conseguita alla verifica dell'esecuzione degli adempimenti fissati nel Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27.3.2025 per l'ammissione al campionato nazionale di serie B Femminile per la stagione sportiva 2025 – 2026 della società deferita.

Risulta pacifico che la società Vicenza Women's Footbal Club SSDARL non ha rispettato l'impegno prescritto nella sezione Requisiti Sportivi e Organizzativi, punto 4), n. 2), lettera f) del predetto Comunicato, ovvero non ha depositato l'attestazione del Settore Tecnico relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato per ciascuna delle altre categorie giovanili, entro il termine perentorio del 1 ottobre 2025.

Difatti, la società considerata, all'epoca della verifica, non aveva provveduto al tesseramento dell'allenatore dell'Under 12, né aveva un allenatore per ciascuna delle altre categorie giovanili.

Ad ogni modo, questo Tribunale deve valutare ai fini del decidere anche la difesa assunta dalla sig.ra Maran, quanto meno in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio.

La deferita pur riconoscendo l'addebito ha inteso motivare la propria condotta, in primo luogo rappresentando che per la stagione sportiva 2025/2026, la società aveva originariamente predisposto l'attività e i relativi adempimenti in funzione della partecipazione al campionato di Serie C. A seguito della procedura di ripescaggio e integrazione dell'organico, veniva ammessa al Campionato Nazionale di Serie B Femminile, dunque con i tempi più ristretti.

Inoltre, la Presidente come comprovato dalla documentazione prodotta risulta aver descritto preventivamente alla Divisione Serie B femminile in data 21 settembre 2025, la problematica sussistente, relativa al tecnico individuato dalla società che non poteva essere tesserato immediatamente in attesa che completasse l'aggiornamento, all'epoca a metà percorso.

Non solo, tra la deferita e l'Ufficio risulta uno scambio di interlocuzioni in ordine alle modalità di adempimento sia prima che dopo la scadenza del termine, in data 21, 22 settembre e 8 ottobre 2025, a dimostrazione della volontà di adempire.

La buona fede deve in ogni caso ravvisarsi anche mediante la regolarizzazione successiva in data 4 dicembre 2025, con il tesseramento del tecnico presso il Portale Servizi FIGC.

Ad ogni modo anche la responsabilità diretta della società, contestata ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS, che ne consegue, in virtù del rapporto di immedesimazione organica deve ritenersi proporzionale agli effettivi fatti come accertati e documentati.

Alla luce di quanto premesso, in ordine alla misura della sanzione, nel caso di specie deve ritenersi applicabile l'art. 13, comma 2, CGS che prescrive: "*Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.*" Ed il comma 3: "*In ogni caso, la riduzione della*

sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6".

Il Tribunale ritiene dunque congruo contenere la sanzione nei termine di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- alla sig.ra Erika Maran, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla società Vicenza Women's Footbal Club SSDARL, euro 3.300,00 (tremilatrecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Monica Coscia

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 30 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai